

L'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE: UNA SFIDA PER I TRIBUNALI (*)

di Marcello Daniele

SOMMARIO: 1. Uno snodo cruciale. – 2. Parellelismi con l'udienza preliminare. – 2.1. Il vaglio preliminare dell'accusa rafforzato. – 2.2. I controlli preventivi *ex officio* sull'imputazione. – 3. Alcune discutibili differenze. – 4. Un percorso ad ostacoli. – 4.1. La duttilità della ragionevole previsione di condanna. – 4.2. Lo scarto cognitivo fra i risultati delle indagini e le acquisizioni dibattimentali. – 4.3. Il disincentivo della mancanza di motivazione del rinvio a giudizio. – 4.4. L'aumento del carico di lavoro dei giudici di tribunale. – 5. Stilemi inquisitori. – 5.1. L'accertamento della colpevolezza sulla base degli atti di indagine. – 5.2. Il giudice co-autore dell'imputazione. – 6. La questione pregiudiziale del modello.

1. Uno snodo cruciale.

L'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta di fronte al tribunale monocratico, disciplinata dai nuovi artt. 554 *bis* e *ter* c.p.p.¹, rappresenta una bella sfida per i giudici di tribunale.

Non si tratta solo di un'udienza finalizzata ad affrontare le questioni prodromiche alla formazione dibattimentale delle prove², come già avveniva con la vecchia udienza di comparizione³. Il suo scopo principale è assicurare un vaglio preliminare della fondatezza dell'accusa anche in caso di citazione diretta di fronte al tribunale monocratico, sulla base dello stesso criterio decisorio ora previsto in rapporto alle richieste di archiviazione e all'udienza preliminare: non è più consentito esercitare

(*) Testo della relazione, con integrazioni e note, svolta all'incontro di studio "I nuovi criteri per le iscrizioni *ex art.* 335 c.p.p., per l'esercizio dell'azione penale, per il non luogo a procedere; la nuova udienza predibattimentale" (Padova, 16 dicembre 2022), organizzato dalla Formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura.

¹ Aggiunti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 in attuazione della l. delega 27 settembre 2021, n. 134. A livello intertemporale, l'art. 89 *bis* d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, prescrive che tali nuove norme si applicheranno nei procedimenti penali in cui il decreto di citazione a giudizio sarà emesso a partire dal 31 dicembre 2022 (ossia la data successiva al giorno di entrata in vigore della riforma). Si tratta di una giusta applicazione del canone del *tempus regit actum*. L'udienza predibattimentale ha un contenuto inedito non solo dal punto di vista delle decisioni da prendere, ma anche delle attività da svolgere e degli avvisi da inviare agli interessati. È corretto, pertanto, che la nuova disciplina non si applichi rispetto alle azioni penali con citazione diretta esercitate in precedenza, sulla base delle vecchie norme.

² In particolare, la verifica della regolare costituzione delle parti, la decisione delle questioni preliminari e la verifica della possibilità di rimettere la querela. E', inoltre, il momento in cui deve avvenire la costituzione di parte civile (art. 79 comma 1 c.p.p.), e la proposizione della richiesta dei riti alternativi al dibattimento (art. 554 *ter* comma 2).

³ Disciplinata dal previgente art. 555 c.p.p., e non caso nella prassi spesso denominata "udienza-filtro", o "udienza di smistamento".

l'azione penale quando gli elementi raccolti non giustificano una "ragionevole previsione di condanna"⁴.

L'obiettivo è evitare di celebrare dibattimenti inutili⁵: una premessa indispensabile, a fronte degli attuali carichi di lavoro degli uffici giudiziari, per impedire che l'eccessiva dilatazione dei tempi sterilizzi i benefici cognitivi del contraddittorio e dell'oralità, nella sostanza vanificando l'assetto accusatorio accolto dal nostro sistema.

Nel disegno della riforma Cartabia, pertanto, l'importanza dell'udienza predibattimentale è strategica. Da qui passerà una buona parte del carico penale, anche tenendo conto dell'aumento numerico delle fattispecie di reato procedibili con citazione diretta⁶. Si può addirittura affermare che, qualora l'udienza predibattimentale non riuscisse a centrare il bersaglio, l'intera riforma potrebbe risultarne compromessa.

2. Parallelismi con l'udienza preliminare.

Nelle intenzioni del legislatore, non si tratta di un semplice doppione dell'udienza preliminare, anch'essa rafforzata dalla riforma. Introdotta dal decreto di citazione diretta del pubblico ministero (art. 550 c.p.p.), l'udienza predibattimentale è concepita come la fase iniziale del dibattimento, e non come una fase diversa⁷. È il momento in cui affrontare le questioni preliminari, che non potranno essere riproposte in seguito (art. 554 *bis* comma 3). Qualora non debba concludersi con una sentenza di non luogo a procedere, è seguita da una "prosecuzione" del giudizio non soggetta a particolari formalità (art. 554 *ter* comma 3).

Tuttavia, udienza predibattimentale e udienza preliminare hanno in comune due attività fondamentali, che fanno capire come le analogie siano più importanti delle differenze: il vaglio preliminare dell'accusa rafforzato, nonché la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di controllare la correttezza dell'imputazione.

2.1. Il vaglio preliminare dell'accusa rafforzato.

L'idea di rafforzare il vaglio preliminare dell'accusa non nasce con la riforma Cartabia, ma serpeggia nel nostro sistema da anni.

Essa aveva già ispirato la l. n. 479 del 1999, ma senza un gran successo. Il testo dell'art. 425 comma 3 c.p.p. che ne era scaturito mescolava il criterio della sostenibilità

⁴ Si veda l'art. 408 comma 1 c.p.p. per l'archiviazione, l'art. 425 comma 3 c.p.p. per il non luogo a procedere nell'udienza preliminare e l'art. 554 *ter* comma 1 per il non luogo a procedere, per l'appunto, nell'udienza predibattimentale.

⁵ Cfr. M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, 2022, p. 313 ss.

⁶ Si vedano le modifiche apportate all'art. 550 c.p.p., il quale ora ricomprende, fra l'altro, la truffa aggravata (art. 640 comma 2 c.p.), la frode in assicurazione (art. 642 c.p.) e l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

⁷ Cfr. F. LOMBARDI, [L'udienza predibattimentale nella Riforma "Cartabia": uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione](#), in *Giur. pen. web*, 2022, f. 12, p. 1 ss.

dell'accusa in giudizio all'epoca previsto per l'archiviazione (art. 125 disp. att. nel testo previgente) con il criterio dell'*in dubio pro reo* sancito per il proscioglimento dibattimentale (art. 530 comma 2).

Una prescrizione così ambigua si prestava senz'altro ad una lettura suscettibile di restringere le maglie del filtro, impernata su una prognosi di condanna. Una parte della giurisprudenza già ragionava in questi termini⁸, ma l'interpretazione era rimasta minoritaria. In base all'impostazione prevalente, la sostenibilità dell'accusa doveva identificarsi con l'"utilità" del dibattimento. E "utile" era considerato non solo il dibattimento che si sarebbe probabilmente concluso con una condanna, ma anche quello che, nelle situazioni di prova dubbia, avrebbe potuto contribuire a superare l'incertezza grazie alle superiori risorse cognitive veicolate dal contraddittorio⁹.

Visto in una prospettiva meramente teorica, questo approccio era senz'altro più in linea con i postulati del modello accusatorio: a fronte di atti di indagine non nettamente orientati, tutto veniva rimesso al metodo dialettico, l'unico davvero in grado di indicare la direzione più corretta¹⁰. A livello pratico, però, ne erano derivati effetti deleteri. Così intesa, l'utilità del dibattimento era, in un modo o nell'altro, sempre rinvenibile, e l'udienza preliminare era diventata un'inutile perdita di tempo.

Riprendendo un'idea già presente nel progetto di riforma elaborato dal secondo Governo Conte¹¹, la riforma Cartabia altro non ha fatto che codificare l'interpretazione finora minoritaria, irrobustendo il filtro ed estendendolo a tutti i procedimenti di competenza del tribunale monocratico. In questo modo, al di là dei casi di giudizio immediato e di giudizio direttissimo, ora non esiste più la possibilità per il pubblico ministero di citare direttamente un imputato a dibattimento; tutto passerà attraverso il vaglio preventivo svolto dal giudice dell'udienza preliminare o, per l'appunto, dell'udienza predibattimentale.

⁸ Si veda, ad esempio, Cass., sez. un., 16 luglio 2020, n. 37207, Gerbino, in *sistemapenale.it*, 11 gennaio 2021 (relativa alla sorte del decreto di rinvio a giudizio in caso di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare), secondo cui il previgente testo dell'art. 425 c.p.p. chiamava il giudice a una «valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale».

⁹ Cfr., fra le molte, Cass., sez. V, 2 marzo 2021, n. 22806, nel senso del rinvio a giudizio "in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate".

¹⁰ In questo senso v. la nota sentenza 28 gennaio 1991, n. 88, con cui la Corte costituzionale aveva definito il criterio della sostenibilità dell'accusa come "la traduzione in chiave accusatoria del principio di non superfluità del processo", così recuperando "la provvisorietà del quadro acquisitivo e la prospettiva dinamica propria della fase".

¹¹ V., al riguardo, M. DANIELE-P. FERRUA, [Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio](#), in *Dir. pen. cont.*, 2019, f. 5, p. 76 ss.

2.2. I controlli preventivi ex officio sull'imputazione.

L'altra rilevante novità dell'udienza predibattimentale, introdotta dalla riforma anche in rapporto all'udienza preliminare, consiste nella possibilità per il giudice di verificare *ex officio* che l'imputazione sia formulata in modo corretto.

Si tratta, in particolare, di due controlli di tipo preventivo, finalizzati ad evitare che eventuali difetti dell'accusa vengano rilevati solo a processo inoltrato, magari vanificando tutta l'attività istruttoria svolta fino a quel momento.

Un primo controllo riguarda la "precisione" dell'imputazione: in base all'art. 554 *bis* comma 5 c.p.p., qualora l'accusa non sia enunciata in modo chiaro e preciso, così come richiesto dall'art. 552 comma 1 lett. c, il giudice, anche d'ufficio, "sentite le parti", invita il pubblico ministero a "riformularla"; "ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero"¹².

Si ribadisce, in questo modo, la presenza di una nullità¹³, ma al contempo si cerca di evitare la regressione che, in base alle regole generali (art. 185 comma 3), dovrebbe immediatamente conseguire. A questo fine, l'espedito utilizzato è la codificazione del rimedio a suo tempo introdotto in via pretoria dalle Sezioni Unite con la sentenza *Battistella* in rapporto all'udienza preliminare¹⁴, ma finora non ritenuto estendibile al processo di fronte al tribunale monocratico instaurato con citazione diretta¹⁵.

Resta da chiarire di che tipo di nullità si tratti. In passato la giurisprudenza, a fronte della specifica previsione rinvenibile nell'art. 552 comma 2, l'ha sempre considerata di ordine speciale e, quindi, relativa¹⁶. Il fatto, però, che l'art. 554 *bis* comma 5 consenta al giudice di dichiararla d'ufficio, sia pure solo a seguito della mancata attivazione del pubblico ministero, dà nuova linfa alla tesi secondo cui ci troveremmo in presenza di una nullità intermedia di ordine generale *ex art. 178 lett. c) c.p.p.*, come tale rilevabile entro la deliberazione della sentenza di primo grado (art. 180 c.p.p.). La formulazione imprecisa dell'imputazione, infatti, impedisce alla difesa di esplicitarsi nel modo dovuto, venendo in gioco la violazione di una norma attinente all'assistenza dell'imputato¹⁷.

Non dissimile il *modus operandi* dell'altro controllo preventivo d'ufficio introdotto dall'art. 554 *bis* comma 6 c.p.p.¹⁸, che riguarda invece la "corrispondenza" dell'imputazione agli atti del processo.

Quest'ultimo è un vaglio consequenziale a quello sulla precisione. L'imputazione potrebbe anche essere formulata in termini estremamente puntuali. Ma è possibile che

¹² Di tenore simile, in relazione all'udienza preliminare, il nuovo art. 421 commi 1 e 2 c.p.p.

¹³ Comunque già specificamente prevista dall'art. 552 comma 2 in caso di "mancanza" o "insufficiente indicazione" del requisito dell'enunciazione in forma chiara e precisa dell'imputazione.

¹⁴ Cfr. Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307, *Battistella*.

¹⁵ V. ad esempio Cass., sez. V, 11 marzo 2022, n. 22140.

¹⁶ V. sempre Cass., sez. V, 11 marzo 2022, n. 22140.

¹⁷ In questo senso, prima della riforma, G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, Giuffrè, 2003, p. 126.

¹⁸ Nonchè dall'art. 423 comma 1 *bis* c.p.p. per quanto concerne l'udienza preliminare.

“il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza” non siano “indicate in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti”, e pure in tal caso il giudice può attivarsi: invitando il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, qualora tale sollecitazione non abbia l’esito sperato, restituendo gli atti all’organo di accusa.

Il rimedio è volto a prevenire la necessità di intervenire sull’imputazione nel corso dell’istruzione dibattimentale per l’emersione di un fatto diverso o addirittura nuovo ai sensi degli artt. 516 ss. c.p.p., in modo da prevenire una possibile nullità della sentenza di merito per difetto di contestazione (art. 522).

L’intervento *ex officio* sulla definizione giuridica del fatto, dal canto suo, consente di instaurare un contraddittorio immediato sui profili *in iure* dell’imputazione. Si offre, così, all’imputato la possibilità di difendersi in merito alla nuova qualifica penale già nel giudizio di primo grado, evitando che l’individuazione del titolo di reato più corretto avvenga solo al momento della deliberazione della sentenza (art. 521 comma 1 c.p.p.).

3. Alcune discutibili differenze.

Le profonde similitudini fra l’udienza predibattimentale e l’udienza preliminare non rendono semplice giustificare talune differenze nelle rispettive discipline, evidentemente introdotte dal legislatore per velocizzare la prima.

In primo luogo, a differenza di quanto avviene nell’udienza preliminare, il vaglio preliminare dell’accusa avviene sulla sola base della documentazione degli atti di indagine¹⁹. L’art. 554 *ter* comma 1 c.p.p., nell’individuare le norme applicabili nell’udienza predibattimentale, non richiama infatti gli artt. 421 *bis* e 422²⁰, con la conseguenza che non sarebbe possibile disporre nessuna integrazione del materiale conoscitivo. L’intento, oltre a guadagnare tempo, è di stimolare il pubblico ministero ad esercitare l’azione penale solo in presenza di indagini complete, togliendogli l’alibi del soccorso *ex officio*²¹. È chiaro, però, che la necessità di attenersi alla sola documentazione degli atti di indagine in certi casi potrebbe complicare il lavoro del giudice.

Si aggiunga che l’art. 554 *bis* c.p.p., diversamente da quanto prescrive l’art. 421 in rapporto all’udienza preliminare, non prevede neppure una discussione. L’idea è che il giudice, potendo accedere al fascicolo delle indagini prima dell’udienza (art. 553 c.p.p.), arrivi già preparato. Al di là della *littera legis*, si può però ritenere via interpretativa che non sarebbe vietata un’agile interlocuzione orale sulla necessità o no di rinviare a giudizio. Del resto, trattandosi di un’udienza con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato (art. 554 *bis* comma 1), sarebbe illogico che i presenti non potessero interloquire sui temi oggetto di decisione.

¹⁹ Cfr. F. LOMBARDI, *L’udienza predibattimentale*, cit., p. 7.

²⁰ Limitandosi a menzionare unicamente agli artt. 425 comma 2, 426 e 427 c.p.p.

²¹ Più in generale, sottolinea il circolo virtuoso fra un efficace vaglio preliminare dell’accusa e l’esigenza di completezza delle indagini A. SCALFATI, *Giustizia penale e sistema produttivo: non prevalga solo l’idea di accorciare i tempi del processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, f. 3, p. 506.

La discussione, oltre ad aiutare il giudice nelle sue valutazioni, potrebbe altresì spingere l'imputato, specie qualora emergessero prove a carico dotate di una certa solidità, ad optare per un rito alternativo al dibattimento: una scelta che il comma 2 dell'art. 554 *ter* c.p.p. colloca, a pena di decadenza, prima della decisione conclusiva dell'udienza.

In quest'ultima ottica, il legislatore non ha accolto l'indicazione rinvenibile nel progetto della Commissione Lattanzi, secondo cui si sarebbe dovuto attribuire al giudice dell'udienza predibattimentale il potere di "verifica di possibilità di definizione immediata del processo, attraverso un rito alternativo". Non ci sarà da stupirsi, nondimeno, se molti giudici cercheranno ugualmente di esercitare degli stimoli in tal senso.

Non va dimenticato, peraltro, che la portata di incentivi del genere sarà trascurabile nella misura in cui i riti alternativi continueranno ad essere poco appetibili: vuoi per la possibilità di ottenere la prescrizione in dibattimento, vuoi per la consapevolezza che, restando nei binari del giudizio ordinario, alla fine, grazie anche alle impugnazioni, la pena non sarebbe sensibilmente più elevata.

La motivazione dell'eventuale sentenza di non luogo a procedere, infine, parrebbe dover essere contestuale, e sotto questo aspetto non è agevole individuare alternative a livello interpretativo. Lo si evince dal fatto che l'art. 424 c.p.p., il quale al comma 4 prevede la possibilità di differire la motivazione del non luogo a procedere pronunciato al termine dell'udienza preliminare fino ad un massimo di trenta giorni, non è richiamato dall'art. 554 *ter* comma 1. Coerentemente, l'art. 554 *bis* comma 8 c.p.p. prescrive che il verbale dell'udienza predibattimentale debba essere redatto in forma riassuntiva: una modalità che, comunque, ostacolerebbe una motivazione differita²².

Difficile giustificare tale divergenza fra le due discipline. Il vaglio preliminare dell'accusa in rapporto ai reati procedibili senza l'udienza preliminare di fronte al tribunale monocratico non necessariamente è meno difficoltoso. In alcuni casi, la motivazione del non luogo a procedere potrebbe risultare piuttosto complessa, anche se redatta in modo sintetico²³.

In via correttiva, in forza del generale rinvio dell'art. 549 c.p.p. alle "norme contenute nei libri che precedono", vi chi è chi ritiene applicabile l'art. 544 c.p.p., con la possibilità per il giudice dell'udienza predibattimentale di prendersi fino a novanta giorni per depositare la motivazione differita²⁴. Ma ne deriverebbe l'illogica conseguenza per cui, per motivare il non luogo a procedere in rapporto a reati di maggiore gravità, il giudice dell'udienza preliminare fruirebbe di un tempo più ridotto.

²² In rapporto all'udienza preliminare, l'art. 420 comma 4 prescrive, invece, che il verbale sia redatto "di regola" in forma riassuntiva, offrendo alle parti la possibilità di chiedere al giudice di disporre la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

²³ Anzi, la migliore sintesi spesso si ottiene solo dopo uno studio laborioso ed approfondito. Ritiene, invece, che l'adozione di uno stile sintetico potrebbe semplificare il lavoro del giudice dell'udienza predibattimentale E. AMODIO, *Filtro "intraneo" e filtro "estraneo" nella nuova disciplina per il controllo del rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 22 ss.

²⁴ Cfr. F. LOMBARDI, *L'udienza predibattimentale*, cit., p. 12.

4. Un percorso ad ostacoli.

Se l'intento della riforma con il rafforzamento del vaglio preliminare dell'accusa e l'introduzione dell'udienza predibattimentale appare chiaro, il percorso delineato risulta tutt'altro che semplice.

Il raggiungimento dello scopo prefissato si gioca sui grandi numeri. È senz'altro lecito ipotizzare un aumento dei provvedimenti di non luogo a procedere (così come delle archiviazioni). Resta da vedere, però, se sarà un aumento sufficiente a decongestionare il carico di lavoro che affligge gli uffici giudiziari, e che allo stato impedisce al processo accusatorio di funzionare nel modo dovuto. E va detto, a questo riguardo, che alcuni ostacoli si stagliano all'orizzonte²⁵.

4.1. La duttilità della ragionevole previsione di condanna.

Il vaglio preliminare dell'accusa, comunque sia costruito dal legislatore, presenta una duplice natura. Senz'altro esso prende le mosse da una diagnosi, mirata a determinare il valore degli elementi conoscitivi in quel momento disponibili. Dovendo, però, stabilire se sia necessario o no svolgere il giudizio, è fisiologico che alla diagnosi segua una prognosi, volta a prevedere se, in un eventuale dibattimento, i risultati conoscitivi ottenuti rimarrebbero tali, o fossero destinati a mutare²⁶.

I compilatori della riforma erano consapevoli di tale dimensione prognostica, nella misura in cui hanno introdotto la necessità di una "previsione" di condanna. Proprio essa, tuttavia, è la ragione per cui il vaglio preliminare dell'accusa, anche nella versione ora rafforzata dal legislatore, rischia di mantenere un insopprimibile margine di discrezionalità: un fattore che potrebbe continuare a favorire i rinvii a giudizio anche in futuro²⁷.

Sfruttando l'elasticità della prognosi, infatti, pur a fronte di indagini preliminari dall'esito incerto, si potrebbe ugualmente ipotizzare un consolidamento in chiave accusatoria del quadro probatorio: grazie alla ricchezza informativa propria del

²⁵ V. M. DANIELE, *Il vaglio preliminare dell'accusa secondo la l. n. 134/2021*, in *Giur. it.*, 2022, p. 1012 ss.

²⁶ Cfr. M. BONTEMPELLI, *Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1151 ss.

²⁷ Si veda P. FERRUA, [Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità](#), in *discrimen.it*, 9 dicembre 2021, p. 2 ss.; A. CABIALE-S. QUATTROCOLO, [Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia](#), in *giustiziainsieme.it.*, 9 gennaio 2023; M. CECCHI, *Osservazioni intorno alla "ragionevole previsione di condanna"*, in *Arch. pen. web*, 2022, f. 2, p. 28 ss.; R. DEL COCO, *La verifica preliminare dell'accusa*, in A. Marandola (a cura di), *"Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, Wolters Kluwer, 2022, p. 178 ss.; E. MARZADURI, [La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale](#), in *legislazionepenale.eu*, 25 gennaio 2022, p. 27; C. NAIMOLI, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna" per l'archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 834 ss.

contraddittorio dibattimentale, ci sarebbe sempre la possibilità di supporre che le componenti a discarico del materiale raccolto cedano a favore di quelle a carico.

4.2. Lo scarto cognitivo fra i risultati delle indagini e le acquisizioni dibattimentali.

Si tenga anche conto del fatto che i risultati delle indagini potrebbero essere ingannevoli. Al momento del vaglio preliminare dell'accusa, cioè, potrebbe sì emergere una prova solida della colpevolezza, ma tale poi da sgretolarsi con il contraddittorio dibattimentale. Sottoposto al fuoco dell'esame incrociato, un dichiarante potrebbe rivelare contraddizioni non emerse quando era stato ascoltato dagli organi inquirenti. Oppure, un accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero potrebbe essere confutato dalla perizia disposta dal giudice.

Evenienze del genere, naturalmente, non sono nulla di patologico, ma costituiscono un'implicazione della separazione fra le fasi tipica del modello accusatorio. È chiaro, però, che il *deficit* cognitivo che affligge il giudice chiamato al vaglio preliminare dell'accusa, in situazioni del genere, favorirebbe il transito ad un dibattimento destinato a concludersi con un proscioglimento, con il pericolo di pregiudicare gli obiettivi efficientistici perseguiti dalla riforma.

4.3. Il disincentivo della mancanza di motivazione del rinvio a giudizio.

Si aggiunga che all'introduzione del criterio della ragionevole previsione di condanna non si è coniugata una modifica del regime della motivazione. Coerentemente con i postulati del modello accusatorio, il rinvio a giudizio continua a restare immotivato.

Anzi, in rapporto all'udienza predibattimentale, l'art. 554 *ter* comma 3 c.p.p. si limita a prescrivere che, se non sussistono le condizioni per pronunciare il non luogo a procedere, e in assenza di una richiesta di un rito alternativo al dibattimento, "il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo al pubblico ministero". Il che pare escludere persino l'obbligo di "indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono", previsto dall'art. 429 comma 1 lett. *d* c.p.p. in rapporto al decreto di dispone il giudizio emesso a seguito dell'udienza preliminare. Del resto, il fatto che sia stata mantenuta la forma della "citazione diretta a giudizio" da parte del pubblico ministero (artt. 550 e 552 c.p.p.) lascia pensare che il rinvio a giudizio, non a caso chiamato "prosecuzione" del giudizio, possa avvenire con un mero provvedimento interlocutorio privo di contenuti specifici.

Il giudice dovrebbe provvedere a motivare solo qualora, non ritenendo ragionevole prevedere una condanna, opti per la sentenza di non luogo a procedere. In tale ultima evenienza, l'art. 554 *ter* comma 1 c.p.p. rinvia espressamente ai criteri giustificativi da osservare quando questa sentenza viene pronunciata in udienza preliminare (art. 426 c.p.p.).

Non inganni, qui, il fatto che l'art. 426 comma 1 lett. *d* si limiti a richiedere "l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", senza postulare "l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie" (prevista dall'art. 546 comma 1 lett. *e* per le decisioni dibattimentali). In caso di prova incerta o contraddittoria, il non luogo a procedere richiederebbe l'indicazione dei motivi per cui non sarebbe ragionevole prevedere una condanna: il che, dovendo redigere una motivazione capace di resistere ad un'eventuale impugnazione da parte del pubblico ministero²⁸, non esimerebbe dal confutare il valore degli elementi a carico rinvenibili nelle indagini.

Dovrebbe essere evidente come un tale regime rischi di disincentivare l'adozione del non luogo a procedere²⁹. Se solo una delle possibili alternative decisorie deve essere giustificata, non c'è da stupirsi che il giudice sia portato a pensare che essa rappresenti l'eccezione, e non la regola. Un comprensibile approccio che però, in una logica di razionale gestione dei carichi di lavoro e delle priorità, potrebbe favorire il *modus discessus* del rinvio a giudizio, nella consapevolezza che in dibattimento ci sarebbe comunque un giudice, oltretutto dotato di poteri cognitivi ben più penetranti, a valutare il caso.

4.4. L'aumento del carico di lavoro dei giudici di tribunale.

Non va, infine, trascurato che l'udienza predibattimentale aumenterà il carico di lavoro dei giudici di tribunale, potendo mandare in sofferenza soprattutto gli uffici più piccoli³⁰.

Ciò è dovuto al fatto che la funzione di giudice dell'udienza predibattimentale, consentendo l'accesso al fascicolo delle indagini, crea un'incompatibilità con la funzione di giudice del dibattimento³¹. Dunque lo stesso processo, finora gestito da un solo magistrato, dovrà essere amministrato da due magistrati, e perfino da tre magistrati nelle ipotesi in cui l'eventuale sentenza di non luogo a procedere, a seguito di un'impugnazione, fosse annullata con rinvio dalla Corte di cassazione³².

Certo, qualora il nuovo filtro dovesse funzionare in modo efficace, ad un iniziale periodo di assestamento dovrebbe con il tempo seguire una riduzione del numero delle

²⁸ Disciplinata dall'art. 428 c.p.p. per il non luogo a procedere emesso in udienza preliminare, e dal nuovo art. 554 *quater* per quello emesso in udienza predibattimentale.

²⁹ Cfr. M. GIALUZ, [Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali](#), in questa *Rivista*, 2 novembre 2022, p. 52.; E.N. LA ROCCA, [Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021](#), in *Arch. pen. web*, 2021, f. 3, p. 27 ss.

³⁰ Cfr. N. TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, f. 1, p. 151 ss.; C. TRABACE, [L'udienza predibattimentale che verrà](#), in *Arch. pen. web*, 2022, f. 2, p. 21 ss.

³¹ L'art. 554 *ter* comma 3 c.p.p. prescrive che, qualora non vi siano le condizioni per il non luogo a procedere, la prosecuzione del dibattimento dovrà avvenire "davanti ad un giudice diverso".

³² Cfr. G. SPANGHER, *Riforma processo penale: l'udienza predibattimentale del rito monocratico*, in *Quotid. giur. Altalex*, 6 settembre 2021.

udienze dibattimentali, arrivando nel lungo periodo a rendere gestibili i carichi di lavoro.

A questo riguardo, i compilatori della riforma confidano nel mutuo soccorso suscettibile di operare all'interno del medesimo ufficio³³. Frettolosi rinvii a giudizio indotti da una lettura superficiale del fascicolo peserebbero sui colleghi che dovrebbero celebrare il dibattimento. Verrebbe, cioè, meno quel fattore di deresponsabilizzazione indotto dalla possibilità di addossare la decisione ad un diverso ufficio, che spesso spinge il giudice dell'udienza preliminare a rimettersi alle valutazioni del giudice del dibattimento.

È evidente, però, che l'efficacia di uno stimolo del genere è strettamente legata al livello di professionalità dei singoli magistrati: un requisito che non può essere creato artificialmente per legge, e la cui mancanza è in grado di compromettere anche le migliori riforme.

5. Stilemi inquisitori.

Verrebbe da chiedersi, a questo punto, se l'udienza predibattimentale abbia qualche possibilità di riuscita. Solo la prassi, naturalmente, potrà dare una risposta al quesito. Fin da ora, nondimeno, è meglio rassegnarsi al fatto che, se si vuole cercare di rendere efficaci le nuove norme, difficilmente si potrà evitare di leggerle ed applicarle sulla base di stilemi di tipo inquisitorio.

Tale aggettivo, qui, non vuole ovviamente richiamare le pratiche anti-garantistiche e storicamente superate del processo medievale. Allude, piuttosto, ad un approccio tuttora praticato in sistemi diversi dal nostro, che non considera il contraddittorio nella formazione della prova come un metodo indispensabile per il miglior accertamento dei fatti, e ammette l'eventualità che il giudice assuma un ruolo pro-attivo, coadiuvando il pubblico ministero nella formulazione dell'accusa.

Quella seguita dalla riforma, del resto, non era una strada obbligata. Per rivitalizzare il nostro traballante processo accusatorio, si sarebbero potuti sperimentare anche interventi di altro tipo³⁴. Ma il legislatore non li ha ritenuti praticabili e bisogna,

³³ Si veda E. AMODIO, *Filtro "intraneo" e filtro "estraneo"*, cit., p. 21 ss.; G.L. GATTA, [Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'](#), in questa *Rivista*, 15 ottobre 2021, p. 13; M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., p. 69.

³⁴ In particolare, intervenire sui profili organizzativi, potenziando l'organico e le dotazioni della magistratura; praticare una mirata politica di depenalizzazione, al fine di tentare di diminuire il carico di lavoro degli uffici giudiziari a tutti i livelli (pur trattandosi di una scelta suscettibile di pregiudicare il consenso elettorale); fluidificare il più possibile la fase delle indagini, magari tramite l'uso generalizzato delle videoconferenze; ridurre al minimo indispensabile i controlli sulla gestione dei tempi delle investigazioni da parte del pubblico ministero, che spesso rischiano di sortire effetti opposti rispetto a quelli voluti; prendere atto dell'enorme difficoltà di rendere funzionale il vaglio preliminare dell'accusa, e arrivare ad abolirlo (o perlomeno a svolgerlo solo su richiesta dell'interessato). V., da diversi punti di vista, M. DANIELE, [L'immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori](#), in questa *Rivista*, 2021, f. 2, p. 53 ss.; P. FERRUA, *Il modello costituzionale del processo penale e la riforma 'Cartabia'*, in *Critica del dir.*, 2023, p. 240 ss.; O. MAZZA, [Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista](#), in *Arch. pen. web*, 2022,

allo stato, prenderne atto, avendo però consapevolezza delle contaminazioni che ne discendono dal punto di vista del modello di riferimento del nostro sistema³⁵.

5.1. L'accertamento della colpevolezza sulla base degli atti di indagine.

Volendo, anzitutto, davvero restringere le maglie del vaglio preliminare dell'accusa, sarà difficile esimersi dall'adottare una forzatura linguistica del nuovo criterio decisorio, valorizzandone la componente diagnostica a scapito di quella prognostica.

Così inteso, il vaglio preliminare dovrebbe perlopiù consistere in una ricostruzione dei fatti allo stato degli atti, dando meno importanza ai possibili sviluppi dibattimentali delle acquisizioni ottenute. Il giudice, cioè, dopo aver attentamente esaminato il fascicolo delle indagini, dovrebbe applicare schemi decisori analoghi a quelli del giudizio dibattimentale, utilizzando i criteri previsti dagli artt. 533 comma 1 e 530 comma 2 c.p.p.³⁶.

Il rinvio a giudizio, in questo modo, presupporrebbe una prova piena della colpevolezza, sia pure *rebus sic stantibus*. In caso di prova insufficiente o dubbia, non si potrebbe più contare sulla capacità del dibattimento di perfezionare l'accertamento, ma si dovrebbe pronunciare il non luogo a procedere³⁷.

Un tale mutamento di approccio richiederebbe di iniziare a considerare il contraddittorio dibattimentale in chiave non costruttiva, bensì distruttiva, partendo dal presupposto per cui, a fronte di una prova di colpevolezza incompleta allo stato degli atti di indagine, l'impiego del metodo dialettico potrebbe perfino incrementare le incertezze, diminuendo ancora di più il peso conoscitivo degli elementi a carico.

f. 2, 5 ss.; A. SCCELLA, *La riforma Cartabia del processo penale: spinte efficientistiche e questioni irrisolte*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 1133 ss.

³⁵ Lo stesso discorso vale, *mutatis mutandis*, per le modifiche all'udienza preliminare.

³⁶ Che si tratti di una forzatura, deriva dalla circostanza che, se ci si attenesse in modo rigoroso alla *littera legis*, si dovrebbe concludere che le nuove norme non hanno realmente cambiato la regola di giudizio rispetto al passato. Il criterio della ragionevole previsione di condanna è, infatti, previsto in negativo, rispetto all'archiviazione e al non luogo a procedere. Ciò significa che, ai fini di una pronuncia liberatoria, si dovrebbe raggiungere la certezza che la condanna non sia prevedibile in dibattimento; in caso di dubbio si dovrebbe, invece, rinviare a giudizio: cfr. P. FERRUA, *Brevi appunti in tema di udienza preliminare*, cit., p. 2.

³⁷ In senso analogo v. F. ALVINO, [Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della "riforma Cartabia"](#), in questa *Rivista*, 2022, f. 3, p. 31 ss.; G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale*, cit., p. 9; F. LOMBARDI, *L'udienza predibattimentale*, cit., p. 8 ss.; C. SANTORIELLO, [Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini](#), in *Arch. pen. web*, 2022, f. 2, p. 10 ss.; in rapporto all'archiviazione, la [Circolare 9119/2022 della Procura di Bologna](#), in questa *Rivista*, 27 ottobre 2022, p. 3 ss. Similmente, prima della riforma, F. CASSIBBA, *Per un effettivo irrobustimento dell'udienza preliminare*, in *studiosiprocessopenale.it*, p. 2; M. PATERNELLO, [Quale processo penale?](#), in *questionegiustizia.it*, 11 gennaio 2019. Ribadisce invece, l'importanza della dimensione prognostica R. APRATI, [Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità](#), in *giustiziainsieme.it*, 20 dicembre 2022: "la tesi avanzata dal p.m. con l'esercizio dell'azione penale" dovrebbe "essere supportata non solo sugli elementi di prova raccolti (che, a monte, consentono di delinearne i contorni), ma altresì sulla prospettiva del contraddittorio e sulla sua capacità di resistere alla fase di falsificazione che esso implica".

Ciò non significa, naturalmente, che la componente prognostica del vaglio preliminare debba sparire completamente. Essa manterrebbe la sua importanza in varie situazioni. Ad esempio, qualora apparisse probabile che un eventuale giudizio si concluderebbe con una declaratoria della prescrizione, magari anche solo per ragioni logistiche od organizzative³⁸. Il rinvio a giudizio, in casi del genere, sarebbe un esito del tutto improduttivo: si aprirebbe un dibattito pur nella consapevolezza che non si potrebbe giungere ad una condanna, sottraendo tempo e risorse alla gestione di altri processi³⁹.

È pur vero che in questo modo si creerebbero disparità di trattamento, considerato che la decisione se prosciogliere o rinviare a giudizio dipenderebbe non dal compendio probatorio a disposizione, bensì da problemi gestionali diversi da luogo a luogo. Ma tali sperequazioni sono insite, a monte, nelle diverse dotazioni e risorse assegnate a ciascun ufficio, e rimarrebbero tali a prescindere dal momento in cui la prescrizione venisse dichiarata.

Al di là di queste peculiari situazioni, un'interpretazione funzionale del criterio della ragionevole previsione di condanna non potrebbe che ruotare intorno ad una considerazione statica dei risultati conoscitivi offerti dagli atti di indagine: da elementi, cioè, raccolti senza il contraddittorio, tali da rappresentare una ricostruzione unilaterale non sottoposta a nessun tentativo di confutazione; magari, quindi, apparentemente senza punti deboli, e suscettibili di fuorviare l'accertamento.

Si obietterà che si tratterebbe di un accertamento inquisitorio in *bonam partem*, volto a verificare la possibilità di prosciogliere l'imputato evitandogli il dibattito. Esso, tuttavia, non sarebbe privo di costi per la difesa. Anzitutto perchè la sentenza di non luogo a procedere, a differenza del proscioglimento dibattimentale, sarebbe sempre suscettibile di revoca (artt. 434 ss. e 554 *quinquies* c.p.p.). In secondo luogo, per la ragione che un rinvio a giudizio imperniato su una ragionevole previsione di condanna rischierebbe di condizionare le valutazioni del giudice del dibattimento, che potrebbe a quel punto dare per scontata la presenza di una prova della colpevolezza⁴⁰.

La speranza è che entrambi i pericoli si neutralizzino con il corretto inquadramento delle nuove norme nel nostro assetto processuale. Per un verso, non dimenticando la natura eccezionale della revoca del non luogo a procedere, uno strumento che non potrebbe essere utilizzato per ovviare alle negligenze investigative

³⁸ Ad esempio, per l'indisponibilità di aule a causa dell'intasamento del calendario delle udienze dibattimentali.

³⁹ Nello stesso senso, v. G. GARUTI, [L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio](#), in *Arch. pen. web*, 2022, f. 3, p. 13 ss. In relazione all'analogo problema che si pone per l'archiviazione, v. la Circolare 9119/2022 della Procura di Bologna, cit., p. 4.

⁴⁰ Cfr. A. DE CARO, [Riflessioni sulle recenti modifiche della fase investigativa e della regola di giudizio: un percorso complesso tra criticità e nuove prospettive](#), in *Arch. pen. web*, 2022, f. 3, p. 23 ss.; A. GAITO-R. LANDI, ["L'altare e le \(forse inevitabili\) vittime". Osservazioni sul processo penale à la Cartabia](#), in *Arch. pen. web*, 2022, f. 2, p. 15 ss.; O. MAZZA, *Il processo che verrà*, cit., p. 13 ss.; C. VALENTINI, [Grandi speranze: una possibilità di riforma della riforma](#), in *Arch. pen. web*, 2022, f. 3, p. 9 ss.

del pubblico ministero⁴¹. Per un altro verso, ricordando che il rinvio a giudizio, proprio perchè emesso sulla base di atti di indagine, non potrebbe rappresentare uno stigma per l'imputato: con il dibattimento l'accertamento ripartirebbe dall'inizio, e la prova della colpevolezza dovrebbe essere costruita unicamente sugli elementi formati in contraddittorio⁴².

5.2. Il giudice co-autore dell'imputazione.

Considerazioni non dissimili valgono per l'ulteriore connotato inquisitorio che discende dai controlli *ex officio* sull'imputazione.

Essi hanno l'utile funzione di prevenire un'anti-economica regressione del processo alla fase precedente. Il prezzo da pagare è, però, il pericolo di condizionare un'attività riservata al pubblico ministero. Per quanto, infatti, dovrebbe trattarsi di interventi ridotti al minimo essenziale e il più possibile neutrali, è difficile che non includano, sia pure in modo indiretto, dei suggerimenti contenutistici (anche per evitare l'eventualità che l'organo di accusa non recepisca le indicazioni del giudice, e riproponga un'imputazione mal formulata).

È evidente come meccanismi del genere possano stimolare la commistione di funzioni tipica, per l'appunto, del processo inquisitorio e deresponsabilizzare il pubblico ministero, disincentivandolo ad impegnarsi nella formulazione dell'accusa nella consapevolezza di poter contare sull'intervento salvifico del giudice⁴³. Deviazioni del genere risulterebbero meno problematiche qualora il processo seguisse i binari ordinari, poichè in tal caso lo sconfinamento di ruolo riguarderebbe un giudice che non potrebbe celebrare il dibattimento. Ma sarebbero destinate ad acutizzarsi nelle ipotesi di richiesta di un rito alternativo, laddove quel giudice dovrebbe decidere nel merito⁴⁴.

Anche qui, in ogni caso, ci troviamo di fronte ad una conseguenza delle scelte legislative. Avendo mantenuto e, addirittura, rafforzato il vaglio preliminare dell'accusa, sarebbe stato irrazionale non consentire al giudice di attivarsi nei frequenti casi in cui l'accusa è mal formulata.

⁴¹ A riprova di ciò, riguardo al non luogo a procedere pronunciato in udienza predibattimentale, l'art. 554 *quinquies* permette la revoca solo quando le nuove prove siano già state acquisite (ad esempio perchè reperite casualmente, o offerte spontaneamente), e non quando siano ancora da acquisire.

⁴² Cfr. F. LOMBARDI, *L'udienza predibattimentale*, cit., p. 10 ss.; M. ARCARO, [Dalla sostenibilità dell'accusa in giudizio alla ragionevole previsione di condanna: cambia la regola di giudizio per l'archiviazione e il non luogo a procedere](#), in *penaledp.it*, 21 luglio 2022.

⁴³ V.R. DEL COCO, *La verifica preliminare dell'accusa*, cit., p. 190; G. FIORELLI, *Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell'imputazione in sede di udienza preliminare: tra tentativi di codificazione giurisprudenziale e resistenze dogmatiche*, in A. Marandola (a cura di), *"Riforma Cartabia"*, cit., p. 149 ss.; C. TRABACE, *L'udienza predibattimentale*, cit., p. 13 ss.

⁴⁴ Cfr. B. PIATTOLI, [L'udienza predibattimentale nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica tra l'obiettivo di una più ordinata sequenza procedimentale e la funzione di tutela delle garanzie](#), in *legislazionepenale.eu*, 5 gennaio 2022, p. 11 ss.

6. La questione pregiudiziale del modello.

Nessuno che abbia realmente a cuore le sorti della giustizia penale, naturalmente, potrebbe auspicare il fallimento dell'udienza predibattimentale.

Per offrirle una *chance* di successo, nondimeno, le dinamiche inquisitorie appena considerate appaiono indispensabili. Continuando a ragionare in termini prognostici, difficilmente il vaglio preliminare dell'accusa si convertirebbe in un filtro a maglie abbastanza strette. Né si poteva evitare di attribuire al giudice il potere di sollecitare il pubblico ministero a correggere l'imputazione; diversamente, i difetti di quest'ultima avrebbero continuato a generare una regressione alla fase delle indagini, vanificando le attività processuali svolte fino a quel momento: una strada dogmaticamente ineccepibile, ma altamente problematica dal punto di vista della gestione dei carichi di lavoro.

C'è da chiedersi se un processo di matrice accusatoria come il nostro possa tollerare logiche di questo genere. La risposta può essere, tutto sommato, affermativa se si considera che esse riguardano il vaglio preliminare dell'accusa e, come tali, non possono e non devono condizionare lo svolgimento dei dibattimenti e le decisioni di merito.

È chiaro, però, che il sistema è ormai vicino al punto di rottura dal punto di vista della tenuta dei principi che dovrebbero ispirarlo. E qualora neppure le nuove norme riuscissero nel loro disegno razionalizzatore, e fossero necessari ulteriori interventi legislativi, a quel punto diventerà inevitabile una presa di posizione di fondo: il nostro processo dovrà restare fedele al modello accusatorio? Oppure non si potrà evitare di trasformarlo in un processo inquisitorio, sia pure nella versione modernizzata e garantita operante in sistemi diversi da quello italiano, e in varie occasioni dichiarata pienamente compatibile con la CEDU dalla Corte europea dei diritti dell'uomo?

La seconda scelta implicherebbe, naturalmente, anche una revisione dell'art. 111 Cost. Se proprio questo dovesse essere l'epilogo, ci sarebbe perlomeno da sperare che l'adesione ai principi inquisitori avvenisse in modo esplicito e coerente. Ciascuno dei due modelli processuali funziona secondo proprie leggi e logiche. Per evitare di generare ibridazioni destinate a prendere il peggio di entrambi, non ci si potrebbe permettere di ignorarle.